STATUTO SOCIETA' LOGISTICA TOSCANA Scarl

TITOLO I

Art. 1
Denominazione

1. E‘ costituita ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c. 1a società consortile in house a responsabilità limitata “Logistica Toscana ” a capitale sociale pubblico, di seguito indicata Società.

Art. 2
Sede sociale

1. La Società ha sede legale ed amministrativa in Firenze.

Art. 3
Oggetto sociale

1. La Società opera prevalentemente a supporto dei soci, nel rispetto della normativa in materia di in house providing.
2. La Società ha come oggetto sociale:
a) promozione di iniziative funzionali al sostegno di progetti e strategie volte a garantire investimenti sulla rete logistico-trasportistica sul territorio regionale e di sviluppo territoriale;
b) promozione dello sviluppo e della realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale, individuate negli atti di programmazione regionale, nonché della loro eventuale gestione;
c) assistenza per la realizzazione di progetti nel settore della logistica, delle infrastrutture ad essa legate e del trasporto pubblico locale;
d) attività di studio ed analisi dei fabbisogni del sistema produttivo regionale e sviluppo di interventi sul settore della logistica e dei trasporti favorendo i1 collegamento tra domanda e offerta;
e) definizione di progetti strategie, azioni e attività per favorire nuove partnership logistico-produttive-commerciali, attrarre nuovi operatori logistici e accrescere la competitività delle imprese che operano nel settore.
2. La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie uti1i e/o opportune a1 raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 4
Partecipazioni azionarie

1. Previa autorizzazione dei soci, la società può detenere partecipazioni in società che siano funzionali rispetto all’oggetto sociale, comprese quelle volte a promuovere la realizzazione e 1a gestione di infrastrutture di interesse della regione Toscana.

Art. 5
Piano delle attività

1. La Società opera in attuazione del Piano delle attività di cui all’articolo 7 della l. r. 28/2014. Esso è predisposto entro i1 30 novembre di ciascun anno dal Consiglio di amministrazione unitamente al bilancio preventivo economico nel rispetto degli indirizzi impartiti a1la società ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 28/2014.

2. Il piano delle attività è approvato da11'Assemblea unitamente al bilancio preventivo economico entro i1 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, previa acquisizione del parere vincolante espresso dai soci ai sensi dell'articolo 4 della medesima 1.r. 28/2014.
3. Nel corso dell'anno di riferimento, su richiesta dei soci, la società può svolgere ulteriori attività tra quelle di cui all'articolo 2, a condizione che le stesse non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività programmate e previa acquisizione del parere positivo di cui a1l'articolo 4 della 1.r. 28/2014.
4. La società può altresì operare a favore di terzi per una parte non prevalente delle proprie attività alle stesse condizioni di cui a1l'articolo 3 e previa acquisizione del parere ivi previsto. In tal caso i terzi sono tenuti a1 pagamento del servizio in misura almeno pari al relativo costo.

Art. 6
Durata della Società

1. La durata della Società è stabilita fino a1 31/12/2070 e potrà essere prorogata con decisione del1'assemblea dei soci.

Art. 7
Divieto di distribuzione degli utili

1. La società non persegue fini di lucro. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione da destinare alla riserva legale, sono destinati secondo deliberazione dell'Assemb1ea esclusivamente ad attività connesse al1'oggetto sociale o a1 rafforzamento della base patrimoniale.
2.E' vietata la distribuzione degli utili ai consorziati salvo in caso di scioglimento della società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2473 del c.c..

TITOLO II

Art. 8
Partecipazione alla società

1. Alla Società partecipa la Regione, con una quota comunque superiore al 50 per cento del capitale sociale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Unioncamere Toscana.
2. A11a Società possono partecipare altri enti pubblici.
3. Le partecipazioni al capitale sociale non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati. ai comma 1 e 2 .
4. Ciascuna Camera di commercio può cedere, in tutto o in parte, 1a propria partecipazione azionaria ad Unioncamere o ad una o più camere di commercio.

Art. 9
Obblighi dei Soci

1. I soci, oltre alle quote di conferimento, sono tenuti al versamento dei contributi annui deliberati da11'Assemb1ea sulla base del piano delle attività, unitamente a1 termine entro i1 quale gli stessi debbono essere versati.
2. 1 contributi annui sono conferiti in denaro, nel rispetto delle quote di partecipazione di ciascun socio.
3. I soci possono essere tenuti a conferire ulteriori contributi in denaro finalizzati alla realizzazione delle eventuali ulteriori attività di cui al comma 3 dell'articolo 5.
4. ll socio e altresì obbligato a:
a) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richieste ed

attinenti agli scopi sociali;
b) rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a richiesta del socio stesso e per suo conto, risarcire i danni e 1e perdite subite dalla società medesima ad esso imputabili, con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 2615 c.c.;
c) osservare lo statuto, il regolamento interno, e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi della Società consortile.

Art. 10
Esclusione e recesso del socio

1. Il socio può essere escluso dalla Società consortile nei seguenti casi considerati di giusta causa:
a) non esegua il conferimento della quota nel termine prescritto, o non versi il contributo annuo di cui al comma 1 de1l'articolo 9 entro il termine stabilito dall'assemblea;
b) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
2. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta non computando nel numero di questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data de1l'invio della comunicazione al socio escluso mediante PEC.
3. Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza, il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.
4. L'esclusione del socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis c.c., non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale e comporta gli effetti previsti dall'articolo 2609 c.c..
5. ll socio può recedere dalla Società consortile nei casi previsti dagli articoli. 2473 e 2497quater c.c.
6. I1 recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO III

Art. 11
Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 210.000,00 diviso in quote di differente importo.
2. La responsabilità dei soci e limitata alle quote di capitale sottoscritte. Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e non possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società.
4. La Società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 12
Variazioni del capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo dei soggetti pubblici di cui all'articolo 8.

Art. 13
Versamenti e finanziamenti dei soci

1. La Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La concessione di detti finanziamenti o versamenti é in ogni caso rimessa alla libera determinazione del socio.

Art. 14
Cessione delle quote

1. I1 socio che intende trasferire, in tutto o in parte, 1a propria quota dovrà prima offrirla, a parità di condizioni, agli altri soci. La prelazione verrà esercitata secondo le modalità seguenti:
a) i1 socio che intende alienare la quota dovrà dare informazione al Consiglio di Amministrazione delle modalità e dei termini della vendita;
b) il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai soci la proposta di vendita;
c) i soci avranno diritto nei trenta giorni successivi, a manifestare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'interesse a11'acquisto;
d) nel caso pervenissero più richieste, la quota verrà ripartita proporzionalmente e l'eventuale resto verrà sorteggiato tra i soci acquirenti.

Art.15
Esercizio sociale. Bilanci

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. A1 termine di ogni esercizio i1 Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio ai sensi di legge.
2. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del1'esercizio prorogabili a 180 (centottanta) quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed a11'oggetto della Società. In tal caso, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo economico relativo a]l'esercizio successivo, corredato della relazione illustrativa, ed il piano delle attività.
4. Il Consiglio di amministrazione redige un conto economico consuntivo semestrale al 30 giugno di ciascun anno; tale conto é accompagnato da una relazione che illustra i provvedimenti assunti, le attività già svolte in attuazione del piano delle attività e quelle ancora da svolgere nonché un pre-consuntivo relativamente ai risultati attesi al termine dell'esercizio. I1 conto economico consuntivo semestrale e la relazione sono trasmessi ai soci entro il 30 settembre di ogni anno.

TITOLO IV

Art.16
Organi della Società

1. Sono organi della Società:
a) l'assemblea dei soci;
b) i1 consiglio di amministrazione;
c) il presidente con funzioni di amministratore delegato;
d) il revisore unico.

Art. 17
Assemblea dei soci

1. L'Assemblea e convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno per l'approvazione:

a) del bilancio preventivo economico unitamente al piano delle attività;
b) del bilancio di esercizio.
3. L'assemblea e convocata presso la sede della Società o in altro luogo purché ubicato sul territorio regionale.
4. L'assemblea è convocata tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
5. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemb1ea si reputa regolarmente costituita quando é rappresentato 1'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori ed il revisore unico.
6. L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di amministratore delegato. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea stessa elegge il proprio Presidente.
7. II Presidente de1l'AssembIea nominerà un segretario il quale provvederà a redigere il verbale, a meno che il verbale non vada redatto ai sensi di legge da un notaio.

Art. 18
Competenze dell'Assemb1ea

1. L'Assemblea:
a) nomina e determina la durata del consiglio di amministrazione;
b) nomina, tra i membri del consiglio di amministrazione, su designazione del Presidente della Giunta regionale, il presidente con funzioni di amministratore delegato;
c) nomina il revisore unico ed il supplente;
d) determina i compensi dei membri del consiglio di amministrazione;
e) approva il bilancio economico preventivo, corredato della relazione illustrativa, il piano di attività ed il bilancio d'esercizio;
f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
g) delibera sulla nomina dei liquidatori, sui loro poteri e compensi;
h) proroga la durata della Società;
i) delibera sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nel1'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
l) delibera sugli atti di gestione straordinaria;
m) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.
2.L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale sociale.
3. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il capitale indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite rappresentante, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
4. Le deliberazioni, in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Per le materie di cui alle lettere f), g), h), i) del comma 1, 1'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 19
Rappresentanza nel1'Assemblea

1. I1 socio può farsi rappresentare con delega scritta da conservarsi da parte della Società.

2. Nessuno può rappresentare più di due soci. .

Art. 20
Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione amministra la Società svolgendo le attività indicate nel piano delle attività e attuando gli indirizzi per la gestione della Società impartiti dai soci. Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società consortile, esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'Assemblea.
3. Il Consiglio di amministrazione delega, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni per la gestione della Società al presidente con funzioni di amministratore delegato.
4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su indicazione del Presidente o quando un consigliere ne faccia richiesta. I1 Consiglio è convocato dal Presidente con posta elettronica certificata da inviare almeno 5 giorni prima di quello de1l'adunanza. Esso si riunisce nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione, purché sul territorio regionale.
5. I1 Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire, che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 21
Presidente con funzioni di amministratore delegato

1. I1 Presidente con funzioni di amministratore delegato:
a) convoca e presiede l'assemb1ea dei soci ed il consiglio di amministrazione;
b) dà 1e opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli da1l'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
d) vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
e) accerta che si operi in conformità degli interessi della Società consortile;
2. A1 presidente con funzioni di amministratore delegato spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
3. L'amministratore con funzioni di amministratore delegato esercita le proprie funzioni nei limiti di cui all'artico1o 2381, comma 4 c.c..
4. ll consiglio di amministrazione non può altresì delegare al presidente la predisposizione del piano delle attività.
5. L' amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione ed al revisore unico ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Art. 22
Revisore unico

l. Il revisore unico ed il supplente sono nominati dall'assemblea nel rispetto del disposto di cui

all'articolo 10 della l.r. 28/ 2014.
2. I1 revisore unico ed il supplente restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il revisore esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
4. I1 revisore effettua verifiche almeno trimestrali provvedendo alla redazione del relativo verbale.
5. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, é pari al 4% dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 4 della l. r. 20/2008.

Art. 23
Composizione degli organi sociali

1. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione ed il revisore unico, nonché il suo supplente sono effettuate nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2 e seguenti del DPR 30 novembre 2012, n.251.

TITOLO V

Art. 24
Scioglimento della Società

1. In caso di scioglimento della Società, 1'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Art. 25
Clausola conciliativa

1. Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente statuto o collegate ad esso, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Firenze che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VI

Art.26
Disciplina del controllo analogo

1. La Regione e i soggetti partecipanti alla Società esercitano sulla stessa il controllo sui più importanti atti di gestione. In particolare, il controllo è esercitato:
a) sul piano delle attività;
b) sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio;
c) sugli atti di gestione straordinaria;
d) sulle operazioni di indebitamento;
e) sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle politiche di incentivazione del personale;
f) sulle partecipazioni societarie;
g) sugli ulteriori atti, ove richiesto dai soci.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ai soci per il controllo entro cinque giorni dall'adozione.
3. I1 controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti agli indirizzi di cui all'articolo 6

della l.r. 28/2014 e a quanto stabilito nel piano delle attività, nonché all'obiettivo del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario ed ai vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di organizzazione per le società “in house providing".
4. I1 controllo si svolge secondo le modalità definite da apposita convenzione stipulata tra tutti i soci, nel rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 28/2014.
5. La Regione e i soggetti partecipanti alla Società esprimono il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo.
6. L'atto é approvato dall’organo competente esclusivamente nel caso in cui sullo stesso sia stato espresso il parere favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.
7.I1 parere espresso dai soci secondo le modalità di cui al comma 3, se negativo, comporta il rinvio de1l'atto al consiglio di amministrazione ai fini dell'adeguamento a quanto stabilito nel parere stesso.
8. I1 Consiglio di amministrazione è tenuto a consentire in qualsiasi momento lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della Società da parte della Regione Toscana e degli altri soggetti partecipanti alla Società medesima.

TITOLO VII

Art. 27
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle altre norme vigenti in materia.